D.D.G. n. 2221

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 "*Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana*" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 "*Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 "*Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana*";

**VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 420/Area I^/S.G. del 05/08/2024 con il quale l'On.le Giuseppa Savarino è stata designata Assessore preposto all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;

**VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 "*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa*";

**VISTA** la legge 07/08/1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*" come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale del 16/12/2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3"* (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);

**VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all'Arch. Calogero Beringheli;

**VISTO** il D.D.G. n. 2101 del 29/12/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A. all'Arch. Antonino Polizzi, con decorrenza dal 02/01/2026;

**VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

**VISTA** la Direttiva 2009/147/UE e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

**VISTA** la Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

**VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146, recante: "*Disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 1993*";

**VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, e successive modifiche, recante: "*Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte seconda riguardante le "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)"* e ss.mm.ii. (di seguito D. Lgs. 152/2006);

**VISTO** in particolare l'art. 10 comma 3 del predetto D. Lgs. 152/2006 che dispone "*La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza (...)*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii. come modificato dal D.P.R. 12/03/2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*";

**VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137*" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge 22/05/2015 n. 68 "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*";

**VISTA** la legge regionale 20/11/2015 n. 29 "*Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche*";

**VISTA** la legge regionale 08/05/2007, n. 13, articolo 1 "*Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS*";

**VISTE** le "*Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*" predisposte nell'ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB) per la corretta attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat", pubblicate sulla G.U. del 28-12-2019 serie generale - n. 303;

**VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 e s.m.i. di "*Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.INC.A,), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28 dicembre 2019, n. 303*" e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 13/07 e dall'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22/10/2007, la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 23 del 08/07/2014, concernente il "*Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana*";

**VISTA** la Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015 concernente "*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)*", che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Autorità Unica Ambientale, ad eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 3 del 09/01/2013;

**VISTO** l'Atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11/03/2015 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;

**VISTA** la legge regionale 07/05/2015 n. 9 recante "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale*", ed in particolare l'articolo 91 recante "*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale*" come integrato dall'art. 44 della legge regionale 17/03/2016, n. 3 e modificato, tra l'altro, dall'art. 39 della legge regionale 22/02/2023, n. 2 (esclusione pagamento oneri istruttori dei Piani di utilizzo del demanio marittimo presentati dai Comuni);

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 concernente: "*Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione*", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'Art. 91 della l.r. n. 9/2015 (di seguito C.T.S.);

**VISTA** la legge regionale 17/03/2016, n. 3 recante **"***Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di*

*stabilità regionale*", ed in particolare l'articolo 39 recante "*Approvazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM)*";

**VISTO** il decreto assessoriale n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (di seguito C.T.S.), applicativo dell'art. 91 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17/03/2016 n. 3, in conformità ai criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21/07/2015;

**VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati in *primis* dal D.A. n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal D.A. n. 305/GAB del 13/10/2026;

**VISTA** la nota 3719/GAB del 10/08/2026, con la quale l'Assessore ha attribuito all'Arch. Chiara Tomasino le funzioni di Presidenza della C.T.S. nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente C.T.S.;

**VISTO** il D.A. n. 289 del 09/10/2026 con il quale l'Assessore, d'intesa con il Presidente della Regione, ha designato l'Ing. Alberto La Carrubba Segretario della Commissione Tecnica Specialistica;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art 19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;

**VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale*" e il supplemento ordinario n. 10 "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023*" (G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021, Parte I), e in particolare l'art. 73 "*Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*", con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 "*Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*", con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;

**VISTI** gli "*Indirizzi operativi generali per il monitoraggio ambientale di piani e programmi (art. 18 del D. Lgs. 152/2006*)" del 06/10/2023 predisposti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il decreto interdipartimentale di questo Assessorato n. 248 del 05/12/2024, integrato con il decreto n. 25 del 30/01/2025, con il quale sono approvati gli Elenchi dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) e del Pubblico Interessato (PI) da coinvolgere nelle attività di consultazione previste dalla procedura VAS dei piani/programmi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dal 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della C.T.S. di cui alla Deliberazione di Giunta n. 32 del 04/02/2025, integrato con decreto assessoriale n. 54/GAB del 23/02/2026;

**VISTO** il decreto assessoriale n. 01/GAB del 02/01/2025 "*Nuova procedura per l'approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime*";

**VISTA** la Direttiva ARTA prot. n. 03/GAB del 03/01/2025 "*Nuova procedura finalizzata all'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM) ex art. 39 della legge regionale 17/03/2016, n. 3*";

**VISTA** la Circolare D.R.A. n. 20953 del 03/04/2025 "*Nuova disciplina sulle concessioni demaniali marittime nella Regione Siciliana*";

**VISTO** il quadro normativo di riferimento per redazione del "*Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) del Comune di Nizza di Sicilia (ME)*" della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed in particolare:

- legge regionale 29/11/2005, n. 15 recante "*Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo*" art. 4 - Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, modificata dalla L.R. 09/05/2012, n. 26;
- legge regionale 17/03/2016, n. 3 - art. 40 "*Affidamento gestioni amministrative dei beni del demanio marittimo ai comuni*";
- D.A. 319/GAB del 05/08/2016 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – "*Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia*" con

le modifiche ed integrazioni introdotte dal Decreto Assessoriale n. 152 del 11/04/2019;

- legge regionale 11/08/2017, n. 16 - art. 20 "*Disposizioni in materia di demanio*";
- Circolare ARTA n. 14758 del 08/03/2018 "*Procedure per l'approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali marittime*";
- Legge regionale 16/12/2020, n. 32 recante "*Disposizioni in materia di demanio marittimo. Norme in materia di sostegno della mobilità*";
- decreto assessoriale n. 01/GAB del 02/01/2025 recante "*Nuova procedura per l'approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime;*
- Direttiva ARTA prot. n. 03/GAB del 03/01/2025 "*Nuova procedura finalizzata all'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM) ex art. 39 della legge regionale 17/03/2016, n. 3*.
- decreto assessoriale n. 360/GAB del 05/12/2025 recante "*Nuova procedura per l'approvazione dei Piani di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime*";
- Direttiva assessoriale prot. n. 6295/GAB del 05/12/2025 recante "*Nuova procedura finalizzata all'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM) ex art. 39 della legge regionale 17/03/2016, n. 3*";
- decreto assessoriale n. 87/GAB del 09/04/2026 recante "*Disposizioni per la formazione, adozione e approvazione del Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo regionale (PUDM regionale) di cui alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 ss.mm.ii., così come modificata dall'art. 8 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1*";

**VISTA** l'istanza n. 3230, depositata nel Portale Valutazioni Ambientali (prot. DRA n. 81195 del 19/11/2024) con la quale il Comune di Nizza di Sicilia (ME), nella sua qualità di Autorità Procedente (di seguito A.P.), ha trasmesso al Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato la documentazione riguardante la Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 della proposta di "*Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo*" (di seguito P.U.D.M.), depositando:

| N.ro | Tipo documento | Descrizione |
|---|---|---|
| 186396 | 15 -Rapporto Preliminare | Rapporto Preliminare VAS |
| 186397 | 01 - Istanza di attivazione della procedura | Istanza |

e con successive note di perfezionamento prot. DRA n. 85525 del 05/12/2024 e prot. DRA n. 58610 del 21/08/2025, in riscontro alla richiesta di integrazioni prot. DRA n. 83634 del 28/11/2024, prot. DRA n. 86256 del 09/12/2024 e prot. DRA n. 51862 del 22/07/2025, la seguente documentazione:

| N.ro | Tipologia | Descrizione |
|---|---|---|
| 101127 | 97 - Istanza Invio Integrazione | Modello 3 firmato |
| 101128 | 99 - Altra Documentazione | Pagamento |
| 101122 | 19- Dichiarazione del professionista che ha redatto la documentazione | dich pudm nizza di sicilia |
| 101123 | 98 - Integrazione | Proposta di piano |
| 101124 | 90 - SHAPE FILES (ZIP) | SHAPE FILE |
| 101125 | 98 - Integrazione | integrazione |
| 101126 | 97 - Istanza Invio Integrazione | nota integrativa |

**VISTA** la documentazione di piano e amministrativa, come depositata e pubblicata nel Portale Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana, al codice procedura 4701;

**DATO ATTO** che le consultazioni si sono tenute dal 19/06/2026 al 18/07/2026 e che la documentazione relativa al piano ed il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS sono stati messi a disposizione dei S.C.M.A. tramite pubblicazione sul Portale Valutazioni Ambientali;

**PRESO ATTO** delle osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D. Lgs. 152/2006, come di seguito riportate:

- Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – nota prot. n. 20267 del 10/07/2026 (prot. DRA n. 54977 del 13/07/2026);
- Città Metropolitana di Messina – nota prot. n. 30484 del 20/07/2026 (prot. DRA n. 57903 del 23/07/2026);

**VISTA** la nota prot. n. 80300 del 22/10/2026, con la quale il Servizio 1 di questo Dipartimento, ha chiesto l'espressione del parere di competenza della C.T.S., ai sensi del D.A. n. 22 del 10/02/2025, di verifica di assoggettabilità a VAS (articolo 12) e ha richiesto all'Autorità Procedente la trasmissione di eventuali ulteriori controdeduzioni motivate rispetto ai contenuti dei pareri pervenuti;

**VISTA** la nota prot. DRA n 83548 del 04/11/2026, con la quale sono stati trasmessi al Servizio 1 di questo Dipartimento i pareri resi dalla C.T.S. nella seduta del 29/10/2026, tra i quali figura anche il parere n. 1021/2026 relativo al *"Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) del Comune di Nizza di Sicilia (ME)";*

**ACQUISITO** il Parere Istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 1021/2026 reso dalla C.T.S. nella seduta del 29/10/2026, composto di 18 pagine, comprensivo del foglio firme, con il quale, con riferimento alle previsioni dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e sulla base degli elementi di cui all'allegato I del medesimo D. Lgs. 152/2006, è stato valutato che il *"Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo del Comune di Nizza di Sicilia (ME)"* è da assoggettare alla procedura di VAS di cui agli art. 13 a 18 del D.lgs. 152/2006;

**TENUTO CONTO** che:

- la VAS ha il compito principale di determinare gli effetti diretti o indiretti sfavorevoli che determinati piani e programmi possono indurre sull'ambiente naturale o sulla salute umana;
- per i piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito nell'art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la valutazione ambientale ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;
- per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di piani e programmi, come il caso in esame, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti (verifica di assoggettabilità) che producano impatti significativi sull'ambiente in base a specifici criteri riportati nell'allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;

**PRESO ATTO** che la CTS ha valutato il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS (di seguito RPA) con riferimento ai criteri previsti dall'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** delle valutazioni ambientali contenute nell'ambito del parere 1021/2026 laddove si specifica il seguente esito della valutazione:

- *che la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 è finalizzata ad accertare, sulla base di elementi oggettivi e di un adeguato quadro conoscitivo, che l'attuazione del piano non possa produrre impatti significativi sull'ambiente, e che, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 3-ter del medesimo decreto e all'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, l'esclusione dalla VAS presuppone che tale possibilità possa essere ragionevolmente esclusa, non essendo sufficiente che essa non sia stata dimostrata;*
- *che il P.U.D.M., pur riferendosi ad un tratto di litorale di limitata estensione (circa 1,7 km di fronte e circa 9,6 ettari di arenile secondo il R.P.), stabilisce il quadro di riferimento per l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative di una pluralità di concessioni e attività – stabilimenti balneari, aree attrezzate, aree per pratiche sportive, aree commerciali e di ristorazione, aree di ormeggio, rimessaggio e alaggio di natanti anche di grandi dimensioni, corridoi di lancio, campi boe, pontili galleggianti e reti antimeduse – per una superficie di nuova previsione stimata in circa 34.900 mq, pari, unitamente alle concessioni esistenti e alle richieste di estensione già pervenute (32.970 mq), ad una quota rilevante dell'arenile disponibile;*
- *che il Piano è destinato a conformare per un orizzonte pluriennale l'uso del bene demaniale e a costituire parametro per il rilascio dei titoli concessori, sicché i suoi effetti, ancorché connessi a strutture amovibili e*

*stagionali, si ripetono ciclicamente e si cumulano di stagione in stagione, e non possono essere qualificati come meramente temporanei e reversibili in assenza di una dimostrazione in tal senso;*

- *che il Rapporto Preliminare non assolve alla funzione di integrare le considerazioni ambientali nel Piano, in quanto:*
    - *la matrice di valutazione di pag. 33 non definisce le azioni di Piano, non esplicita la correlazione tra previsioni ed effetti e qualifica come "incerti" gli effetti su flora, fauna e biodiversità, suolo, acqua e aria, cioè proprio sulle componenti più direttamente interessate dalle previsioni;*
    - *le conclusioni sono formulate in termini meramente probabilistici ("non dovrebbe comportare effetti negativi", "è auspicabile") e condizionate all'attivazione di "sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza del sito" che lo stesso R.P. non definisce, rinviandone l'individuazione all'"eventuale fase di redazione del rapporto ambientale";*
    - *non è svolta alcuna analisi di alternative, né localizzative né dimensionali;*
    - *il documento contiene refusi riferiti ad altri procedimenti e affermazioni tra loro contraddittorie (presenza di "dune sabbiose con arbusti della macchia mediterranea" e, al contempo, assenza di vegetazione e di habitat);*
- *che gli elaborati di Piano, datati 07/09/2018, sono riferiti ad un quadro normativo superato (linee guida del 2011) e non coerente con quello richiamato nel R.P., presentano incoerenze tra cartografia, relazione, R.P. e shapefile in ordine al numero, alla localizzazione e alla superficie dei lotti e ai valori del fronte demaniale, e non consentono, pertanto, di individuare con certezza l'oggetto della valutazione, come rilevato anche dalla Città Metropolitana di Messina;*
- *che il Piano presenta problemi ambientali pertinenti che il R.P. non ha considerato o ha considerato in modo insufficiente, e segnatamente:*
    - *l'interferenza di stabilimenti balneari, aree ORNN e aree attrezzate con il sito di attenzione e con le aree a pericolosità e rischio idraulico della foce del Torrente Landro, classificate R4 dallo stesso R.P., e di una vasta area ORNN (circa 5.810 mq) con il tratto fociale del Torrente Fiumedinisi, nonché la mancata individuazione delle fasce di rispetto ex art. 96 del R.D. n. 523/1904, come rilevato dall'Autorità di Bacino;*
    - *la collocazione di aree per pratiche sportive acquatiche, di corridoi di lancio e della citata area ORNN all'interno della fascia di 200 m soggetta a divieto di balneazione in prossimità della foce del Torrente Fiumedinisi e della condotta di scarico del depuratore indicata nella Tav. 06, senza che il R.P. dia conto delle ragioni del divieto e dello stato di qualità delle acque di balneazione e del corpo idrico marino-costiero;*
    - *la presenza sul demanio di impianti di sollevamento fognari, rispetto ai quali il Piano non disciplina distanze e cautele;*
    - *l'assenza di qualsiasi caratterizzazione dei fondali antistanti, interessati da corridoi di lancio, campi boe, pontili galleggianti e reti antimeduse, con particolare riguardo alla eventuale presenza di praterie di Posidonia oceanica, habitat prioritario ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE (cod. 1120*) tutelato anche al di fuori dei siti della Rete Natura 2000, nonché di formazioni vegetali psammofile e dunali sull'arenile;*
    - *la mancata rappresentazione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs. 42/2004 e il mancato raffronto con la pianificazione paesaggistica d'ambito;*
- *che gli eventi meteomarini eccezionali del gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con Delibera del Consiglio dei Ministri del 26/01/2026, hanno interessato la fascia costiera ionica della Regione e che, come rappresentato dall'Autorità di Bacino, sono in corso di definizione Piani straordinari contenenti la nuova perimetrazione delle aree a rischio e le relative misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7, del D.Lgs. 152/2006; che, come rappresentato dall'Area 2 del DRA con nota prot. n. 437/GAB del 30/01/2026, tali eventi hanno determinato "conseguenti modificazioni della morfologia di numerosi tratti di costa"; e che il Piano, redatto nel 2018 sulla base di uno stato dei luoghi non più attuale, non consente di verificare la compatibilità delle previsioni con l'assetto morfologico e con il quadro di pericolosità per inondazione marina ed erosione costiera attualmente esistente;*
- *che il R.P. non contiene alcuna stima, neppure parametrica, della capacità di carico del litorale, dell'incremento della presenza antropica stagionale e dei conseguenti fabbisogni di approvvigionamento idrico, di gestione dei reflui e dei rifiuti, né la verifica di compatibilità con le infrastrutture comunali esistenti, né la valutazione degli effetti cumulativi con le concessioni esistenti, con le richieste di estensione pendenti e con le previsioni dei litorali contermini ricadenti nella medesima Unità Fisiografica n. 3 "Capo Scaletta –*

*Capo Schisò";*

- *che, con riferimento ai criteri di cui al punto 2 dell'Allegato I, ricorrono nel caso in esame:*
  - *rischi per la salute umana e per l'ambiente, connessi alla localizzazione di attività e strutture in aree a pericolosità idraulica, in prossimità delle foci fluviali, nella fascia soggetta a divieto di balneazione e in prossimità di infrastrutture fognarie e di scarico;*
  - *un valore e una vulnerabilità dell'area interessata, dovuti alle condizioni idrauliche e morfodinamiche delle foci e del litorale post-emergenza, alla qualità delle acque marino-costiere e di balneazione, alla possibile presenza di habitat costieri e marini di interesse comunitario e al regime di tutela paesaggistica della fascia costiera;*
  - *un carattere cumulativo e ricorrente degli impatti, connesso all'uso stagionale e pluriennale dell'arenile e alla somma delle concessioni esistenti, delle istanze pendenti e delle nuove previsioni;*
  - *un utilizzo intensivo di una risorsa limitata, quale l'arenile, la cui estensione effettiva successiva agli eventi del gennaio 2026 non è nota;*
- *che, sulla base della documentazione agli atti (shapefile "SIC_ZPS", "RiserveNaturali" e "Parchi" privi di elementi; R.P. che colloca la ZSC ITA030010 "Fiume Fiumedinisi e Monte Scuderi" a oltre 5 km dall'area di Piano) e delle verifiche effettuate sul SITR regionale, il litorale non ricade in siti della Rete Natura 2000 né in aree naturali protette; che tale circostanza, pur escludendo allo stato la necessità della valutazione di incidenza, non esclude la possibilità di impatti significativi sulle altre componenti ambientali sopra richiamate, né la presenza di habitat di interesse comunitario esterni ai siti, la cui verifica dovrà essere svolta nel Rapporto Ambientale;*
- *che le criticità rilevate dall'Autorità di Bacino e dalla Città Metropolitana di Messina, pienamente condivise, unitamente a quelle emerse dalla verifica istruttoria, non attengono a meri aspetti formali o di dettaglio, ma investono il quadro conoscitivo essenziale (stato morfologico del litorale, pericolosità idraulica e costiera, qualità delle acque, habitat costieri e marini, capacità di carico) e la stessa localizzazione e dimensione delle previsioni, e che pertanto non possono essere superate mediante prescrizioni, richiedendo invece la costruzione di un adeguato quadro conoscitivo, la valutazione di alternative e la definizione di un sistema di monitoraggio, propri del Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 e all'Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;*
- *che la stessa Città Metropolitana di Messina ha ritenuto che "il quadro conoscitivo riportato nel Rapporto Preliminare non appare, allo stato attuale, sufficientemente sviluppato da consentire di escludere la possibilità di effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano" e che "l'Autorità Competente debba valutare l'assoggettamento del Piano alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica", e che l'Autorità di Bacino ha formulato le proprie indicazioni con espresso riferimento alle "eventuali successive fasi di VAS";*
- *altresì che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.A. n. 87/GAB del 09/04/2026, le procedure di VAS relative ai PUDM comunali non ancora concluse alla data di avvio della VAS del PUDM regionale sono ricondotte nell'ambito del procedimento regionale, che ne assicura il coordinamento e l'integrazione in un quadro unitario di valutazione ambientale, e che, pertanto, gli approfondimenti richiesti con il presente parere costituiranno in ogni caso contributo conoscitivo per la valutazione unitaria del litorale;*

**PRESO ATTO** che la C.T.S., tenuto conto delle superiori considerazioni e valutazioni, ha ritenuto di assoggettare alla VAS la proposta di "*Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) del Comune di Nizza di Sicilia (ME)*" (CP. 4701) di cui agli artt. da 13 a 18 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

**RITENUTO,** pertanto, per le valutazioni e motivazioni contenute nella documentazione di piano, del RPA e dei pareri pervenuti, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica, assoggettando la proposta di "*Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) del Comune di Nizza di Sicilia (ME)"* alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006;

**FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

**A TERMINE** delle vigenti disposizioni

**DECRETA**

**Art. 1**

La proposta di "*Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) "*, presentata dal Comune di Nizza di Sicilia (ME), ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006, è assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

**Art. 2**

Il Parere Tecnico Specialistico ambientale n. 1021/2026 approvato dalla Commissione Tecnica Specialistica nella seduta del 29/10/2026 munito del foglio firme dei componenti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Art. 3**

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. e solo per le previsioni di Piano indicate negli elaborati trasmessi a questo Assessorato.

**Art. 4**

Ai sensi dell'art. 12 comma 5 del D. Lgs. 152/2006, il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web istituzionale di questo Assessorato: Portale Valutazioni Ambientali del Dipartimento Regionale Ambiente (https://si-vvi.regione.sicilia.it), [Codice di Procedura n. 4701] e, in ossequio all'art. 98 comma 6, della legge regionale n. 9/2015, per esteso sul sito internet di questo Assessorato, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. L'Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente Decreto sul proprio sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 18/11/2026

Il Dirigente Generale

*Arch. Calogero Beringheli*

CALOGERO BERINGHELI
2026.11.18 11:43:42
CN=CALOGERO BERINGHELI
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97=VATIT-80012000826
RSA/2048 bits